



NOTA INFORMATIVA SULLE NOVITA' DEL VOTO NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 2022-2026

A fronte dei recenti interventi regolamentari che hanno ridisegnato le regole di procedura per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali, oltre alle indicazioni già contenute nell'avviso di convocazione in merito a date, quorum e candidature, riteniamo opportuno sintetizzare e porre all'attenzione di tutti gli iscritti le principali novità relative alle modalità di espletamento delle preferenze, alla validità del voto e alla tutela del genere meno rappresentato.

Si tratta di modifiche sostanziali, introdotte dal Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri (art. 31 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176 – art.51 Costituzione), adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16/3/2022 ed approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28/3/2022 nonché dalle Regole Applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede (approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 20/4/2022 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento elettorale):

Di seguito si riporta un riepilogo delle informazioni necessarie per poter votare ed esprimere le proprie preferenze nel rispetto del richiamato Regolamento.

Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento

Piazza S. Maria Maggiore, 23
38122 Trento

T +39 0461 983193
F +39 0461 230286
CF 80013270220
P ordine.trento@ingpec.eu

info@ordineingegneritn.it
www.ordineingegneritn.it

1) DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		
1) prima votazione (quorum 957)	2) seconda votazione (quorum 575)	3) terza votazione (qualsiasi numero di votanti)
– 1° giorno 15 giugno 2022	– 1° giorno 17 giugno 2022	– 1° giorno 22 giugno 2022
– 2° giorno 16 giugno 2022	– 2° giorno 18 giugno 2022	– 2° giorno 23 giugno 2022
	– 3° giorno 20 giugno 2022	– 3° giorno 24 giugno 2022
	– 4° giorno 21 giugno 2022	– 4° giorno 25 giugno 2022
		– 5° giorno 27 giugno 2022
ORARIO: 09:00 – 13:00 e 16:00-20:00		

2) VALIDITA' DEL VOTO ESPRESSO ANCHE PER EVENTUALI CONVOCAZIONI SUCCESSIVE
In un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi del comma 5 dell'art.3 del nuovo Regolamento elettorale, <u>i voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi ai fini del calcolo del quorum.</u> Pertanto, a differenza del passato, chi voterà in prima (o seconda) convocazione, non dovrà tornare al seggio elettorale per esprimere nuovamente le proprie preferenze nelle convocazioni successive, qualora non si raggiungesse il quorum.

3) MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 delle Regole Applicative, Il voto è espresso con l'indicazione del <u>nome</u> , del <u>cognome</u> , del <u>numero di iscrizione all'Albo</u> e del <u>genere di ciascun candidato</u> .

4) NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE
Il <u>limite massimo</u> di preferenze esprimibili per l'Ordine di Trento, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR n° 169/2005, è di 15 preferenze, di cui 14 per i candidati della sezione A e 1 per i candidati della sezione B dell'Albo.



ORDINE
degli INGEGNERI
della provincia di TRENTO

5) TUTELA DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO

Ai sensi dell’art.5 del Regolamento (“*Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale*”) e dell’art. 2 delle Regole Applicative, dovendosi eleggere 15 consiglieri (vedi punto precedente), **il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso genere è di 10 preferenze, indipendentemente dalla sezione dell’albo (A o B).**

Le preferenze eventualmente eccedenti il limite di 10 per genere non sono ritenute valide, secondo l’ordine di posizione della preferenza a partire dall’alto della scheda.

6) VALIDITA/ANNULLAMENTO DELLE SCHEDE

Va posta la massima attenzione nell’operazione di voto, al fine di evitare l’insorgenza di casi di nullità delle schede o delle singole preferenze, da determinarsi, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nell’art. 4 delle Regole Applicative, come di seguito riportate.

“Articolo 4 –Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l’indicazione del numero di iscrizione all’Ordine di appartenenza;*
- b) se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l’indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l’indicazione del numero di iscrizione all’Ordine di appartenenza;*
- c) se sulla scheda un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, il voto è valido se ne è indicato esattamente il nome; in difetto di tale indicazione si applica il criterio di cui alla lettera a) del presente comma;*
- d) giusto quanto disposto dall’art. 3 comma 11, del DPR n. 169/2005, non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato.*

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 2;*
- b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;*
- c) contengono segni diversi da quelli necessari per l’espressione del voto;*
- d) consentono comunque il riconoscimento dell’elettore.*

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma dell’articolo 5 del Regolamento elettorale del CNI approvato dalla Ministra della Giustizia il 28/3/2022 nonché del numero massimo di preferenze esprimibili ai fini della tutela di genere, secondo l’ordine di posizione delle preferenze, a partire dall’alto della scheda.”

Di seguito si riporta fac-simile della scheda di votazione.



Elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine della Provincia di Trento

Quadriennio 2022 - 2026

1. Non vengono assegnate le preferenze che eccedono il numero di consiglieri da eleggere pari a 15 (quindici);
2. Per la validità delle preferenze non possono segnarsi, per ciascun genere, nominativi di candidati superiore al numero massimo pari a 10 (dieci), ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento Elettorale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri approvato dalla Ministra della Giustizia il 28/03/2022;
1. Occorre indicare per ogni candidato: Nome, Cognome e genere (M o F). Il n° di iscrizione va indicato necessariamente in caso di omonimia.

	Nome	Cognome	N. Iscriz.	Genere	
				F	M
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione A				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sezione B				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>